

### Articolo 3

#### Appalti misti

1. *Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.*

*I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.*

2. I contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

EMENDAMENTO. dopo la parola: “questione.” aggiungere: “In tale caso l'oggetto principale del contratto determinerà, per i lavoratori che saranno impegnati nella sua realizzazione, il riferimento applicativo del contratto collettivo.”

Nel caso di contratti misti che consistono *in parte* in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e *in parte* in altri servizi oppure in *contratti misti comprendenti in parte* servizi e *in parte* forniture, l'oggetto principale è determinato *in base al valore stimato più elevato* tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

3. *Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 6. Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall'articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l'articolo 16 della presente direttiva.*
4. Nel caso di contratti aventi ad **oggetto** appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti *che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.*

EMENDAMENTO. Dopo la parola: “trattasi.”, aggiungere il seguente periodo: “tale decisione, sarà portata a conoscenza delle candidate alla gara d'appalto attraverso i bandi di gara. per le aggiudicatarie degli appalti, incomberà l'obbligo di applicare e far applicare ai lavoratori impegnati nella realizzazione della commessa le parti normative e salariali del contratto collettivo di lavoro riferito al regime giuridico di tali appalti”.

*Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 16, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.*

*Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della*

*parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l'articolo 5, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 4.*

**5. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti disciplinati dalla presente direttiva sia appalti per l'esercizio di un'attività soggetta alla direttiva ...\*, le norme applicabili sono determinate, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva ...\*.**

**6. Se le diverse parti di *un determinato* contratto sono oggettivamente non separabili, il *regime giuridico applicabile* è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.**

**EMENDAMENTO.** Dopo la parola: “in questione ”, aggiungere: “in tale caso l'oggetto principale del contratto determinerà”, per i lavoratori che saranno impegnati nella sua realizzazione, il riferimento applicativo del contratto collettivo di lavoro.

\* GU: si prega di inserire il numero della direttiva di cui al doc. PE-CONS 75/13.

## SEZIONE 2

### SOGLIE